



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1563 del 2026, proposto da

Comune di Bacoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino dell'Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Napoli e SI Impresa – Azienda Speciale Unica della Camera di Commercio di Napoli, rappresentate e difese dall'avvocato Marco Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Castello di Cisterna, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della determinazione dirigenziale della Camera di Commercio, Industria,

Artigianato ed Agricoltura di Napoli n. 534 del 16 dicembre 2025, recante l'approvazione degli elenchi beneficiari ammessi/non ammessi al contributo "Bando a sportello 2025 - Animazione territoriale attraverso i Comuni della provincia di Napoli";

b) della graduatoria pubblicata in data 16 dicembre 2025 sul sito ufficiale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, nella parte in cui non è stata ammessa la domanda di contributo presentata dal comune ricorrente;

c) del bando di cui sopra, approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 4 del 21 giugno 2023;

d) di ogni altro atto presupposto, preordinato e consequenziale o comunque connesso;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere ammessa la propria domanda.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e del comune controinteressato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che le esigenze cautelari prospettate dal comune ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, per il quale viene fissata la data di trattazione indicata in dispositivo;

RITENUTO, fin d'ora, che tale giudizio debba essere svolto a contraddittorio integro, nel quale siano coinvolte tutte le amministrazioni comunali le cui domande sono state inserite nella graduatoria/elenco delle domande ammesse e finanziate, approvata con la gravata determinazione dirigenziale n. 534 del 16 dicembre 2025;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame solo a un comune controinteressato (Comune di Castello di Cisterna) e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali la graduatoria della procedura selettiva in questione ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, ossia nei confronti di tutte le altre amministrazioni comunali le cui domande sono ricomprese nella graduatoria/elenco delle domande ammesse e finanziate;

CONSIDERATO che, in ragione dell'elevato numero dei comuni controinteressati, la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

ATTESO che l'art. 52 c.p.a. prevede che "(i)l presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

RITENUTO che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, cfr., tra le altre, TAR Lazio Roma, Sez. I ter, ordinanza n. 7680/2015, nonché i numerosi precedenti di questa Sezione);

CONSIDERATO che, al fine di rendere effettiva la probabilità di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue

conclusioni;

RITENUTO, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale Amministrativo Regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso, insieme all'elenco nominativo dei controinteressati, può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, nel proprio sito internet il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania Napoli individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti relativi alla presente controversia;

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati

integrati dall'avviso;

- la medesima amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale risultano pubblicati il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in €30,00 (trenta/00) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

RITENUTO, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, qualora parte ricorrente opti per l'illustrata modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni: al riguardo, si precisa che gli stessi termini valgono anche nel caso in cui parte ricorrente dovesse ritenere più conveniente la notifica individuale del gravame a ciascuno dei controinteressati pretermessi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) così dispone:

- a) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'8 ottobre 2026;
- b) ordina a parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso, con le modalità e nei termini precisati in motivazione.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Maria Liguori, Presidente

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Dell'Olio

IL PRESIDENTE

Michelangelo Maria Liguori

IL SEGRETARIO